



## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### ***Aumento delle aliquote Ivie e Ivafe***

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

### Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

La **Legge di bilancio 2024** eleva le aliquote dell'imposta sul valore degli **immobili situati all'estero** (Ivie) e dell'imposta sul **valore delle attività finanziarie** detenute **all'estero** (Ivafe).

In particolare, il **comma 91, lett. a), dell'articolo 1, L. 213/2023**, dispone l'aumento dell'Ivie ordinaria **dallo 0,76 all'1,06 per cento**, adeguandola all'Imu.

Successivamente, il **comma 91, lett. b), dell'articolo 1, L. 213/2023**, dispone, invece, l'aumento dell'Ivafe dal 2 al 4 per mille annuo.

In merito all'Ivie, dovuta dalle **persone fisiche residenti in Italia** che possiedono **immobili all'estero**, si ricorda che tale imposta è calcolata, come l'Imu, **proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dei singoli immobili**.

Il versamento **non è dovuto**, se l'importo complessivo, calcolato senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta, **non supera i 200 euro**.

In tale ipotesi, il contribuente **non deve indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM** della dichiarazione dei redditi, fermo restando **l'obbligo di compilazione del quadro RW**.

Per il versamento dell'Ivie, si applicano le **stesse regole previste per l'Irpef**, comprese quelle riguardanti importi e **date di acconto e saldo**.

L'aliquota **diminuisce allo 0,40 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale**, per i quali è possibile, inoltre, **detrarre dall'imposta**, fino a concorrenza del suo ammontare, **l'importo di euro 200**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale **l'immobile è destinato ad abitazione principale**.

Tale detrazione deve essere **riproporzionata in base alla quota di possesso**, per la quale si verifica la destinazione ad **abitazione principale**.



In merito all'Ivafe, dovuta dalle **persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio**, si ricorda che tale imposta è calcolata **proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione**.

Dall'imposta dovuta **si detrae**, fino a concorrenza del suo ammontare, **un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti**. Il credito non può in ogni caso superare **l'imposta dovuta in Italia**.

Non spetta alcun credito d'imposta se, con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria **è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni** che prevede, per l'attività, **l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore**.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero, l'imposta è stabilita nella **misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero**.

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel **quadro RW del modello Redditi**.

Il pagamento dell'Ivafe segue le regole previste per l'Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di **versamento dell'imposta in acconto e a saldo**.